

REGOLAMENTO (CE) N. 589/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° luglio 2008, il regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽²⁾, è abrogato dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (2) Alcune disposizioni ed obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1028/2006 non sono stati ripresi dal regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Di conseguenza, per permettere la continuità ed il regolare funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, con particolare riguardo alle norme di commercializzazione, devono essere adottate talune disposizioni e obblighi appropriati, nell'ambito di un regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce i requisiti minimi che devono soddisfare le uova per poter essere commercializzate nella Comunità. Per motivi di chiarezza, occorre definire nuove modalità per l'applicazione di detti requisiti. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 557/2007 della Commissione ⁽³⁾, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (5) È opportuno estendere alle uova le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾. Nella misura del possibile occorre pertanto far riferimento a questi regolamenti orizzontali.
- (6) Occorre determinare le caratteristiche qualitative delle uova della categoria A per poter garantire la qualità elevata delle uova da consegnare direttamente al consumatore finale e definire i criteri soggetti a verifica da parte dei servizi di ispezione. È opportuno che dette caratteristiche qualitative si basino sulla norma n. 42 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU) relativa alla commercializzazione e al controllo della qualità commerciale delle uova in guscio destinate al commercio internazionale fra e verso i paesi membri della CEE/ONU.
- (7) Le uova refrigerate lasciate a temperatura ambiente possono generare una condensa che facilita la proliferazione di batteri sul guscio e probabilmente il loro ingresso nell'uovo. È pertanto opportuno che le uova siano immagazzinate e trasportate di preferenza a una temperatura costante e che di norma non siano refrigerate prima della vendita al consumatore finale.
- (8) In generale, è opportuno che le uova non siano lavate o pulite perché simili pratiche possono danneggiare il guscio, che possiede una serie di proprietà antimicrobiche e costituisce un'efficace barriera contro le contaminazioni batteriche. Tuttavia, alcune pratiche come il trattamento delle uova con raggi ultravioletti non devono essere considerate un metodo di pulizia. Un altro motivo per cui le uova della categoria A non devono essere lavate è costituito dai danni potenziali alle barriere fisiche, come la cuticola, che possono verificarsi durante o dopo il lavaggio. Questi danni possono favorire la contaminazione batterica e la perdita di umidità attraverso il guscio, aumentando in tal modo i rischi per i consumatori, soprattutto se le successive condizioni di asciugatura e magazzinaggio non risultano ottimali.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 132 del 24.5.2007, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1336/2007 (GU L 298 del 16.11.2007, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).